

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA "LE FARFALLE" DI SAN PROSPERO (MO) E DELLO SPAZIO BAMBINI "HAKUNA MATATA" DI SAN FELICE SUL PANARO

Premessa

L'A.S.P. è un'azienda pubblica che ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza e all'infanzia. In particolare A.S.P. gestisce seguenti servizi per l'infanzia:

- ✓ Nido "Arcobaleno" di Concordia sulla Secchia, via Lenin 43;
- ✓ Nido "Panda" di Medolla, piazza Missere 6 (trasferito in via definitiva all'A.S.P. nel 2018);
- ✓ Nido "Le farfalle" di San Prospero, via 1° Maggio 16;
- ✓ Nido "Il paese dei Balocchi" di Mirandola, via Poma 15;
- ✓ Nido Felice di San Felice costituito di Servizio Nido, Sezione Primavera e Spazio Bimbi Hakuna Matata, via Rita Levi Montalcini 180.

UCMAN ha determinato, all'interno del panorama complessivo dei propri servizi educativi per l'infanzia, di mantenere la gestione degli stessi mediante A.S.P., definendo per l'Azienda la presenza sia di servizi educativi esternalizzati sia la presenza di servizi educativi a completa gestione diretta, in una logica di sussidiarietà orizzontale.

Per quanto riguarda la parte di servizi destinati all'esternalizzazione, l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione di un servizio educativo per l'infanzia, identificato nel Nido "Le farfalle" di San Prospero, e di un servizio integrativo al nido, identificato nello spazio bambini "Hakuna Matata" di San Felice sul Panaro.

Il **Nido d'infanzia "Le farfalle"** è costituito da n. 03 sezioni per complessivi 49 posti ed ubicato in via 1° Maggio, 16. L'immobile è di proprietà del Comune di San Prospero, dato in uso gratuito ad A.S.P. I posti massimi disponibili sono 49 di età dai 9 ai 36 mesi. È prevista la frequenza sia a tempo pieno che a part time.

Lo **Spazio bimbi "Hakuna Matata"**, invece, è costituito da una sezione eterogenea di 16 bambini dai 12 ai 36 mesi con funzionamento antimeridiano dalle 7.30 alle 13.00 oggetto del presente appalto ed è ubicato in via Rita Levi Montalcini 180. L'immobile, che ospita anche il nido d'infanzia e la sezione primavera a gestione diretta A.S.P., è di proprietà del Comune di San Felice sul Panaro, dato in comodato d'uso gratuito ad A.S.P. I posti disponibili sono 16.

Le informazioni di cui sopra hanno carattere puramente indicativo e possono variare a seconda delle condizioni dei servizi.

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

A.S.P. affida al Fornitore, che accetta, la gestione complessiva del Nido di Infanzia "Le farfalle" e dello Spazio bimbi "Hakuna Matata". Il servizio avrà ad oggetto:

- necessario per lo svolgimento delle attività con i bambini e le famiglie;
- l'attività di ausiliario (che comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: apertura e chiusura servizio, sorveglianza dei locali in orario di apertura all'utenza, riordino e pulizia dei locali interni ed esterni, arredi giochi, collaborazione con gli educatori durante la somministrazione dei pasti, consegna e ritiro dei carrelli del pranzo, colazione e merenda, collaborazione con gli educatori per cambiare, svestire e rivestire al sonno e al risveglio, collaborazione con il personale educativo in occasione di feste, incontri, laboratori, uscite ed ogni qualvolta si renda necessario);
- il trasporto quotidiano dei pasti per il Nido di San Prospero da uno dei centri produzione pasti di A.S.P. (Medolla o San Felice sul Panaro);
- l'approvvigionamento del materiale necessario per l'igiene e la pulizia e sanificazione, nonché del materiale necessario alla cura e l'igiene dei bambini (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: salviettine, creme, saponi per bambini, repellenti per zanzare, materiale di primo soccorso) ad eccezione dei pannolini;
- l'integrazione e/o ripristino di eventuali arredi, giochi, attrezzature mancanti e necessari per lo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili, ad eccezione delle manutenzioni delle aree cortilive esterne di entrambe le strutture in parola.

Per quanto riguarda la somministrazione pasti:

- al Nido di infanzia "Le farfalle", come descritto nella premessa, il gestore deve garantire il trasporto e la somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e merenda) per i bambini frequentanti. I pasti sono prodotti da A.S.P. nei propri centri produzione pasti di Medolla, in Piazza Missere 6 o, in caso di emergenze, di San Felice sul Panaro o di Concordia sulla Secchia. Può essere previsto un ampliamento della capacità ricettiva tenendo conto degli indici specificati al punto 2.4 della direttiva della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017, attualmente vigente.
- allo Spazio Bambini "Hakuna Matata", come descritto in premessa, la colazione e la merenda verranno forniti da A.S.P., mentre il gestore dovrà garantirne la somministrazione. La gestione del nido comprende anche il servizio estivo di supporto alle famiglie.

Il costo del pasto non sarà da rimborsare ad A.S.P.; resta a carico del Fornitore solo il costo del trasporto e della gestione del terminale pasti di San Prospero.

L'aggiudicatario nella gestione dei servizi dovrà garantire il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, secondo quanto disposto dalla LR.19/2016 e dalla direttiva regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale 1564/2017.

Dovrà inoltre garantire il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento del servizio in conformità con quanto previsto dall'art. 21 comma 3 della L.R. 19/2016 e dalla direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale 704/2019.

L'appalto per la gestione dei servizi educativi/didattici e dei servizi complementari per il funzionamento del Nido di infanzia "Le farfalle" di San Prospero e dello Spazio Bambini "Hakuna Matata" di San Felice sul Panaro avrà durata annuale con decorrenza dal 23 agosto 2023 e termine il 22 Agosto 2024.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.

Rinnovo

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'Appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

A.S.P. di Comiso riserva altresì, l'eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.

L'indizio dell'esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» articolo 4.

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI D'INFANZIA

SERVIZIO DEL NIDO "LE FARFALLE" DI SAN PROSPERO

Il servizio dovrà essere garantito dal primo lunedì di settembre sino alla penultima settimana di giugno secondo il calendario scolastico comunicato da A.S.P., con attivazione del servizio estivo generalmente dall'ultima settimana di giugno sino all'ultima settimana di luglio comprese.

L'Appaltatore dovrà organizzare il Nido "Le farfalle" prevedendo 3 sezioni per bambini dai 09 ai 36 mesi tutte con frequenza a tempo pieno o part time.

Per l'anno educativo 2023/2024 in base alle iscrizioni si potranno accogliere sino a 49 bambini.

È facoltà del RUP aumentare o diminuire il numero complessivo dei posti, fino alla capacità massima di ricezione della struttura ed il numero corrispondente delle sezioni, concordandone con l'Appaltatore la tipologia.

È facoltà di A.S.P. inserire nella struttura bambini di età inferiore ai 9 mesi di età.

L'orario giornaliero di apertura del Nido "Le farfalle", nelle giornate dal lunedì al venerdì, è il seguente:

- servizio a tempo normale apertura dalle ore 8,00 alle ore 16,30;
- servizio a tempo parziale apertura dalle ore 8,00 alle ore 13,30;
- servizio di preingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di portare i bambini successivamente alle 8,00;
- servizio di prolungamento d'orario dalle ore 16,30 alle ore 18,00, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di ritirare i bambini entro le ore 16,30. Tale servizio dovrà essere attivato a semplice richiesta del RUP in base alle richieste presentate dai genitori agli sportelli territoriali istruzione UCMAN.

SPAZIO BAMBINI "HAKUNA MATATA" DI SAN FELICE SUL PANARO

Il servizio dovrà essere garantito dal primo lunedì di settembre sino alla penultima settimana di giugno, secondo il calendario scolastico comunicato da A.S.P., con attivazione del servizio estivo generalmente dall'ultima settimana di giugno sino all'ultima settimana di luglio comprese.

L'Appaltatore dovrà organizzare lo spazio bimbi prevedendo 1 sezione per bambini dai 12 ai 36 mesi tutte con frequenza a part time, senza pasto.

È facoltà del RUP aumentare o diminuire il numero complessivo dei posti, concordandone con l'Appaltatore la tipologia.

L'orario giornaliero di apertura del "Hakuna Matata", nelle giornate dal lunedì al venerdì, è il seguente:

- servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- servizio di preingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di portare i bambini successivamente alle 8,00.

ART. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Assolta la finalità primaria del servizio nido, con l'organizzazione determinata di cui all'art. 3, nel rispetto del programma pedagogico di svolgimento delle attività didattiche, all'appaltatore potrà essere richiesto dal R.U.P., nei limiti fissati dalla normativa, di presentare un progetto che preveda, attraverso l'adozione di flessibili modalità organizzative, lo svolgimento di una o più attività aggiuntive che tengano conto delle nuove e mutabili esigenze degli utenti, quali a titolo puramente esemplificativo:

- modalità organizzative del servizio nido con orari flessibili;
- apertura solo pomeridiana per alcune sezioni o dello spazio bambini;

- servizi integrativi o sperimentali al Nido negli spazi e negli orari settimanali di non utilizzazione del nido (pomeridiano, sabato e domenica,) o in altri spazi a ciò destinati dall'Ente e altre attività di socializzazione, ludiche, educative, divulgative e di sostegno alla genitorialità rivolte ai bambini di 0-3 anni o 0/6 anni e ai loro genitori.

Tali attività, in accordo con il RUP, potranno essere gestite autonomamente dall'Appaltatore, concordandone l'organizzazione con il R.U.P. stesso.

ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini ai servizi educativi per l'infanzia avverrà su designazione del competente servizio dell'Unione, sulla base delle graduatorie generali dei richiedenti, predisposte entro il mese di luglio.

La gestione della graduatoria (ammissioni, sostituzioni, ecc.) è competenza dell'UCMAN, attraverso gli Sportelli Territoriali Istruzione; A.S.P. in collaborazione con il coordinatore pedagogico dell'Appaltatore definirà la calendarizzazione degli inserimenti dei nuovi ammessi, che dovrà in ogni caso concludersi entro la fine del mese di ottobre, salvo posticipi connessi alle esigenze avanzate dai genitori e concordate con il RUP.

In caso di ritiro di un bambino, si provvederà alla sostituzione fino all'esaurimento delle graduatorie dei richiedenti, secondo le vigenti norme regolamentari.

In qualsiasi periodo dell'anno educativo, sono possibili ammissioni di bambini anche fuori dalla graduatoria, dietro segnalazione dei competenti servizi (Servizio sociale territoriale, Servizio tutela minori e famiglie...).

La definizione delle rette mensili a carico dei genitori, viene deliberata annualmente dalla Giunta dell'UCMAN per le varie tipologie di servizi. La procedura di riscossione delle rette da parte degli utenti verrà espletata dall'A.S.P.

ART. 6 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DEL NIDO “LE FARFALLE” DI SAN PROSPERO E DELLO SPAZIO BAMBINI “HAKUNA MATATA”

Le attività devono essere garantite dall'Appaltatore nei termini previsti dal progetto pedagogico che sarà presentato in sede di gara ed accettato dall'A.S.P. Il progetto pedagogico dovrà essere armonizzato con il progetto pedagogico dell'A.S.P. e di UCMAN ed articolato come da normativa regionale.

Inoltre come cornice del Progetto Pedagogico, dovrà essere definita e consegnata la programmazione educativa annuale dei due servizi, come documento che espliciti gli obiettivi educativi e i progetti specifici dell'anno educativo in corso.

Si specifica inoltre che da diversi anni nei servizi del distretto di Mirandola viene privilegiata l'outdoor – education, ovvero l'educazione all'esterno, che si presenta come strategia educativa complementare all'educazione all'interno, basata sulla qualità delle esperienze, a diretto contatto con l'ambiente e i suoi fenomeni reali.

L'Appaltatore in corso di vigenza del contratto è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste del R.U.P. volte ad ottenere le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico, che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, adeguare la gestione a nuove esigenze, a norme tecniche o giuridiche o per integrare parti carenti, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione interna, nonché dalla valutazione esterna, della qualità del servizio.

L'Appaltatore altresì impegnato – pena la revoca dell'affidamento – a rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa ed altri orientamenti di tipo educativo e/o sanitari adottati dall'A.S.P. nel corso della validità del contratto.

ART. 7 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Il coordinatore pedagogico dell'Appaltatore sarà responsabile del progetto pedagogico e della progettualità educativa, gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i

Progetto Pedagogico.

Il coordinatore pedagogico dell'Appaltatore sarà tenuto a partecipare ad incontri organizzati presso dal Servizio istruzione dell'Ucman e dal settore educativo dell'A.S.P. ed a partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale.

La dotazione oraria del coordinatore pedagogico non deve essere inferiore ai parametri previsti dalla direttiva regionale sull'accreditamento (deliberazione di Giunta Regionale n. 704/2019).

Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata direttiva regionale in materia di accreditamento e di almeno un triennio di esperienza nel settore oggetto dell'appalto. Il coordinatore può anche coincidere con la figura del responsabile dell'appalto.

A richiesta dell'A.S.P. il Coordinatore potrà essere un componente della Commissione tecnica distrettuale deputata al rilascio del parere di autorizzazione al funzionamento e/o di accreditamento dei nidi privati.

L'Appaltatore è tenuto a organizzare e prevedere la partecipazione del proprio personale ai corsi di primo soccorso, disostruzione, antincendio, prove di evacuazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, in modo che sia garantita sempre la presenza di personale con tale formazione all'interno delle strutture e in ogni momento dell'attività.

ART. 8 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL NIDO DI SAN PROSPERO

I pasti destinati ai bambini (colazione, pranzo e merenda) sono forniti da A.S.P. e prodotti presso il centro produzione di Medolla – sito in via Firenze, 2, ed in caso di emergenze dal centro produzione di San Felice sul Panaro, via Rita Levi Montalcini o di Concordia sulla Secchia.

L'Appaltatore deve assicurare il servizio di trasporto e consegna pasti per nido "Le farfalle" di e per il servizio estivo del nido utilizzando un proprio automezzo, con le caratteristiche adatte all'uso.

All'interno del nido di San Prospero è presente una cucina attrezzata provvista di tutto il materiale ed attrezzature necessarie alla gestione dei pasti dei bambini al nido (piatti, bicchieri, posate, coppette o contenitori multi porzione per la frutta, contenitori per il pane, brocche dell'acqua), nonché attrezzata per il lavaggio delle stoviglie e di quanto necessario alla refezione dei bambini.

La prenotazione dei pasti dovrà essere effettuata, quotidianamente, dal personale del Nido, indicativamente entro le ore 9.15 al centro produzione pasti A.S.P. a mezzo mail. Copia del menù adottato sarà presente in struttura. Il ritiro giornaliero dei pasti da parte del gestore deve essere effettuato entro le ore 10.30.

L'operatore incaricato dalla ditta provvederà a caricare i contenitori multiporzione consegnati dal personale di cucina A.S.P. Verranno altresì consegnati gli alimenti per la preparazione delle merende e della colazione provvista per il giorno successivo.

La distribuzione dei pasti è prevista indicativamente dalle ore 11.15 alle ore 12.00.

Sono inoltre a cura del personale ausiliario della ditta:

- l'apparecchiatura dei tavoli;
- il porzionamento dei pasti;
- la preparazione dei carrelli da trasferire nelle singole sezioni;
- la pulizia degli arredi e dei locali adibiti a cucina/terminale pasti;
- il lavaggio delle stoviglie e del materiale (contenitori ed altro) utilizzati durante il trasporto.

L'ordine giornaliero dei pasti verrà effettuato da un addetto del nido attraverso un modulo indicante la data, il numero di pasti richiesti ed eventuali diete o pasti in bianco.

Il trasporto dovrà avvenire con mezzo rispondente alla normativa vigente, con vani di carico progettati in modo da garantire condizioni adeguate di temperatura e il mantenimento della stessa e con sistemi che garantiscano contro il ribaltamento e/o l'apertura dei contenitori di cibo.

La Ditta è tenuta alla pulizia e alla manutenzione del mezzo fornito; i vani usati per il trasporto dei pasti non potranno essere usati per il trasporto di altre merci e/o materiali, che possano contaminare gli alimenti stessi.

La ditta dovrà applicare procedure basate sui principi del sistema HACCP, predisponendo documenti e registrazioni al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

PER LO SPAZIO BIMBI "HAKUNA MATATA"

La produzione pasti (colazione e merenda) per lo Spazio Bimbi "Hakuna Matata" sarà garantita dall'A.S.P., che fornirà la colazione e una merenda nel proprio centro di produzione sito in San Felice sul Panaro; A.S.P. si impegna inoltre a consegnare i pasti.

La prenotazione dei pasti (colazione e merenda) verrà fatta direttamente al personale A.S.P., che opera presso il nido in cui lo Spazio Bimbi è ubicato.

Tutto il personale addetto alla ristorazione deve essere in possesso dell'attestato di formazione igienica per alimentarista.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà dotarsi dell'autorizzazione alla somministrazione dei pasti.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fissare, entro e non oltre la data di stipula del contratto, una sede operativa ad una distanza massima di 40 km dalla sede legale dell'A.S.P. (sita in San Felice sul Panaro), dotata di idoneo collegamento telefonico, fax e mail in funzione permanente dalle ore 7,30 alle ore 18,30 di ogni giorno di apertura del servizio.

Presso tale sede operativa presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale sede operativa sono indirizzate pure le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Ente intenda far pervenire all'Appaltatore.

L'Appaltatore provvede ad indicare prima dell'inizio dell'appalto un responsabile unico dell'appalto, che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il RUP.

L'Appaltatore dovrà designare un referente del servizio presso le due strutture, scelto fra gli operatori, che esplicino la medesima funzione anche per gli utenti, per gli operatori e per il RUP e DE per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tali figure sono incaricate della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile. Saranno anche incaricati della tenuta del foglio giornaliero presenze dei bambini da inviare all'A.S.P. che provvederà alla successiva fatturazione della retta di frequenza a carico delle famiglie.

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore invierà al RUP/DE lo schema orario e settimanale di intervento del personale delle strutture; dovranno altresì essere comunicate tutte le eventuali variazioni.

L'Appaltatore deve essere altresì dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti, costantemente aggiornato ed utilizzato per tutta la durata dell'appalto. I risultati di detto controllo devono essere inviati al R.U.P. che può chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di controllare l'erogazione del servizio. Per quanto concerne la tutela dei diritti degli utenti del servizio, l'Appaltatore deve adeguarsi alle norme della L.244/2007 (legge finanziaria 2008) art.2, comma 461 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 – FREQUENZA DI BAMBINI CON BISOGNI SPECIALI

Nell'eventualità di presenza di bambini in situazione di disabilità certificata il relativo servizio di competenza dell'Ucman è referente per l'eventuale assegnazione di ore e di personale necessarie. Qualora il servizio UCMAN non fosse in grado di garantire il personale necessario o coprire tutte le ore richieste, l'Appaltatore dovrà provvedere in proprio alla copertura delle necessità; A.S.P. si farà carico del rimborso delle spese sostenute.

ART. 11 – PERSONALE

L'Appaltatore provvederà ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale.

In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l'Appaltatore dovrà garantire per l'intero orario di apertura per entrambi i servizi di infanzia in appalto, il rapporto numerico minimo educatore/bambino e personale ausiliario/bambino previsti dalla deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016".

Coordinatore pedagogico:

Sarà responsabile della gestione didattica pedagogica ed organizzativa del nido di infanzia di San Prospero e dello spazio bimbi di San Felice s/P; dovrà essere dotato di idoneo titolo di studio, in particolare dovrà essere in possesso di diploma di laurea come previsto dalla direttiva regionale dell'Emilia Romagna n. 153/2019 e ss.mm.ii. ed almeno un triennio di esperienza nel settore oggetto d'appalto. Il coordinatore pedagogico può coincidere con la figura del Responsabile unico dell'appalto che risponda all'insieme dei rapporti contrattuali tra ditta e l'A.S.P.

Personale educativo:

Dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge 19/2016 Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii., dalla Direttiva Regionale n. 1564 del 16/10/2017 e ss.mm.ii., dal D.lgs 65/2017 e L.205/2017 necessario per l'insegnamento nei nidi d'infanzia ed essere in possesso di esperienza professionale riconosciuta e documentabile, maturata, per almeno un anno nel settore oggetto dell'appalto.

Personale ausiliario:

dovrà aver assolto agli obblighi scolastici ed esperienza professionale documentata di almeno 6 mesi, dovrà essere garantita la dotazione minima prevista dalla vigente normativa regionale per le pulizie e igiene di tutti i locali di entrambi i nidi di infanzia, nonché per la distribuzione pasti ove necessario. A titolo indicativo ma non esaustivo il personale ausiliario avrà le seguenti funzioni:

- apertura e chiusura servizio, sorveglianza dei locali in orario di apertura all'utenza;
- riordino e pulizia dei locali interni ed esterni, arredi giochi, ecc.;
- collaborazione con gli educatori durante la somministrazione dei pasti, se richiesto;
- consegna e ritiro del pranzo, colazione e merenda, al centro produzione pasti A.S.P. di Medolla;
- collaborazione con gli educatori per cambiare, svestire e rivestire, se richiesto;
- collaborazione con il personale educativo in occasione di feste, incontri, laboratori, uscite ed ogni qualvolta si renda necessario.

L'elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato, educativo e non (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale), dovrà essere consegnato almeno una settimana prima dell'inizio delle attività al RUP. In caso di sostituzioni nel corso della durata dell'appalto tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato. Il personale utilizzato dovrà essere idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, dovrà possedere le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente e autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio e in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

Il personale deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- garantire il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 cod. penale;
- mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio riprovevole;
- indossare idoneo vestiario di lavoro e i necessari dispositivi di protezione;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
- collaborare in maniera continuativa e costruttiva con il personale di A.S.P.;
- rispettare il "Regolamento generale per la protezione dei dati personali" ai sensi del GDPR n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Codice di comportamento di A.S.P., rinvenibile al seguente link <https://www.aspareanord.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-e-codice-disciplinare>.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia. A tal proposito, sia per il personale educativo impiegato che per quello ausiliario, deve essere garantita l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". Sarà onere altresì, dell'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro, richiedere per tutto il proprio personale il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

L'Appaltatore dovrà conservare e mantenere costantemente aggiornata la suddetta documentazione, per esibirla in ogni momento a semplice richiesta del RUP.

Il personale addetto dovrà essere socio-lavoratore, in caso di cooperative, oppure assunto alle dipendenze del soggetto o incaricato da quest'ultimo, sollevando l'A.S.P. da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera e che sia il personale assunto alle proprie dipendenze, sia i soci percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e con le esigenze sociali del servizio.

Di tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere consegnata copia al RUP prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà del RUP verificare periodicamente e richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

L'Appaltatore dovrà provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo, il personale ausiliario ed il Coordinatore Pedagogico impegnato nelle attività. A tal fine potrà concordare ambiti comuni di aggiornamento anche attraverso i progetti formativi promossi dall'A.S.P. o da UCMAN.

Su autorizzazione del RUP potrà essere consentita la permanenza all'interno del nido di volontari di servizio civile, tirocinanti o stagisti; la loro presenza dovrà rimanere numericamente limitata e dovranno sempre essere considerati figure aggiunte sovrannumero e per il rispetto dei rapporti numerici mai conteggiati come sostituti di operatori assenti.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale durante lo svolgimento del servizio dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi all'infanzia, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie richieste. Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato.

Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell'utenza, mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborare con tutti i soggetti impegnati nel progetto pedagogico del nido. Dovrà altresì essere disponibile allo svolgimento di eventuali iniziative tese a favorire la promozione dei servizi nidi, la partecipazione alla vita del nido, il sostegno alla genitorialità e più in generale alla costruzione di reti sociali e di relazione tra le famiglie utenti del nido incentrate sulla crescita dei figli. Sarà cura del direttore dell'esecuzione o del RUP segnalare, per i provvedimenti che l'Appaltatore vorrà adottare, comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà di A.S.P. richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.

È fatta salva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti del servizio e delle loro famiglie. In tal caso l'Appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'A.S.P.

ART. 14 - SOSTITUZIONI E ASSENZE

Al fine di garantire la qualità del servizio l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità degli educatori e dei collaboratori ausiliari assegnati ad entrambi i servizi educativi per l'infanzia per la durata l'appalto (sia durante l'anno educativo, sia in caso di rinnovo del contratto d'appalto). Per assenze del personale, a qualsiasi titolo, l'Appaltatore si impegna alla sostituzione entro 4 ore dal verificarsi della circostanza e, solo in casi eccezionali e assolutamente imprevedibili, entro 24 ore dall'assenza con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale di quello sostituito.

In caso di sostituzione l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione o al RUP dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'esperienza professionale del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione l'Appaltatore è tenuto a darne urgente comunicazione.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità, pertanto l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare misure per limitare il turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione in sede di valutazione dell'offerta progettuale.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Essendo un appalto di due servizi gestiti in economia da A.S.P. sino a giugno 2023 con personale alle proprie dipendenze, non è previsto il rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, al rispetto dell'art. 37 del CCNL e successivi Accordi integrativi.

ART. 16 - CASO DI SCIOPERO

In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e ss.mm.ii., che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione o al RUP almeno con l'anticipo di 5 giorni.

Saranno garantite le modalità di prestazione previste dalla L. 146/1990.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni dei servizi, qualunque sia il motivo, anche per cause di forza maggiore. Per la mancata prestazione del servizio, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, il compenso dovuto all'aggiudicatario sarà ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di sospensione del servizio nel periodo di riferimento (nel corso del mese).

ART. 17 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta avanzata dalla Committenza, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al RUP di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il RUP potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

www.aspareanord.it

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

Il RUP potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'Appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

ART. 18 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE

L'A.S.P. in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 "attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.07, n.123 in materia di tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro" e dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il DUVRI allegato al presente capitolato, forma parte integrante dello stesso. La valutazione dei rischi interferenti è pari a € 300,00 potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità. Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati sul documento stesso. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 19 - NORME SULLA SICUREZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), deve inoltre ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, in particolare:

- predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere;
- garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza" e designando i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e antincendio), che devono essere sempre presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio;
- comunicare all'avvio del servizio il nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato e/o aggiornato su materie specifiche di natura educativa e preventive alla Sicurezza ed igiene del Lavoro, Antincendio e Pronto Soccorso e si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

ART. 20 – OBBLIGHI DEL APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l'Appaltatore si impegna a:

- rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati da A.S.P. nel corso della validità del contratto;
- presentare il progetto educativo all'inizio dell'anno educativo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati in detto progetto alla fine dell'anno educativo;
- disporre affinché il Coordinatore pedagogico della ditta operi in stretto rapporto col Coordinatore pedagogico dell'A.S.P. e partecipi ad incontri periodici di programmazione e verifica dell'attività educativa;
- fornire e provvedere alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative e quanto previsto dagli articoli del presente capitolato;
- garantire con proprio personale e materiale l'ordinaria e straordinaria pulizia interna ed esterna dei servizi oggetto d'appalto, compresi gli arredi, giochi, ecc. nel rispetto delle norme di igiene, sanità e di sicurezza vigenti in materia. L'Appaltatore è tenuto ad indicare prima dell'inizio dell'appalto le modalità con cui intende procedere alla pulizia dei locali, indicando, inoltre, il personale utilizzato nonché i mezzi tecnici a disposizione e la qualità del materiale utilizzato.

Sarà altresì tenuto a:

www.aspareanord.it

- fornire e sostituire periodicamente tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana dei bambini e di quello sanitario idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- inviare all'A.S.P., mensilmente, a cura del personale educatore gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti per ogni sezione, per ciascun servizio sia ai fini del conteggio delle rette mensili a carico degli utenti, che della verifica della corretta fatturazione;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei nidi sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo;
- predisporre una relazione a fine anno educativo sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente capitolato d'appalto.

ART. 21 - LOCALI, ATTREZZATURE E MANUTENZIONI

All'aggiudicatario saranno consegnati gli immobili indicati nella planimetria allegato "A", locali di proprietà del Comune di San Prospero (Nido Le farfalle e cucina) e nella planimetria dell'allegato "B", locali di proprietà del Comune di San Felice sul Panaro (Spazio bambini Hakuna Matata), dati in concessione d'uso ad A.S.P.

Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'A.S.P. concede in uso gratuito i locali e gli impianti di entrambi i servizi educativi per l'infanzia comprese le aree esterne di pertinenza, unitamente agli arredi ed all'attrezzature.

All'inizio della gestione verrà redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare i locali, gli impianti, gli arredi interni ed esterni, il materiale ludico – didattico e le attrezzature, comprese quelle utilizzate per le pulizie, consegnate per le attività indicate nel presente capitolato con diligenza e con l'obbligo di restituirlo al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

Il RUP verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso. Al termine del contratto i beni sostituiti dall'Appaltatore, arredi e attrezzature varie resteranno di proprietà dell'A.S.P. o dei Comuni di San Prospero e di San Felice sul Panaro, senza che l'Appaltatore stesso possa vantare alcun diritto e richiedere alcun rimborso. La manutenzione ordinaria per il buon funzionamento e la sicurezza delle strutture sono a carico dell'Appaltatore, mentre rimane a carico di A.S.P. e dei Comuni proprietari degli immobili la manutenzione straordinaria, la cura delle aree cortilive esterne alle due strutture (sfalcio erba, giardino, ecc.), nonché le utenze luce gas, acqua e tassa rifiuti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo per manutenzione ordinaria si intendono:

- tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature (lavatrici, macchinari per pulizie, ecc in dotazione alle strutture, lavastoviglie, ecc.), gli impianti, opere edili (sistemazione di finiture e/o componenti danneggiati dall'utenza o da terzi, riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti ecc.);
- l'espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle fosse, pozzetti o vasche terminali compresi;
- la riparazione delle attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta, illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti, compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte, serrature, piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti.

L'Appaltatore è tenuto ad inviare all'A.S.P. copia degli atti attestanti gli interventi di manutenzione a suo carico effettuati sulle due strutture.

Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale di riconsegna in sede di verifica di conformità finale.

Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di manutenzione posti a carico di quest'ultimo in base al presente atto, si procederà all'applicazione delle penali con rivalsa sulla cauzione salvo, in ogni caso, il maggior danno. L'Appaltatore dovrà, infine concedere l'accesso alla struttura, anche senza preavviso, da parte dell'A.S.P.

ART. 22 - PULIZIA AMBIENTI E LOCALI E MATERIALI DI CONSUMO PER I BAMBINI

Le pulizie devono essere svolte a regola d'arte e tenendo conto delle particolari esigenze dei servizi rivolti alla prima infanzia e garantire l'igiene dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni, secondo un programma di attività/piano di lavoro da presentare prima dell'inizio dell'appalto, redatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia e che preveda:

- le pulizie e sanificazioni quotidiane e periodiche, indicando modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti utilizzati, che devono essere comunque corrispondenti alla normativa vigente in Italia e tener conto in particolare dei criteri minimi ambientali definiti dal D.M. 29/01/2021. Una copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti deve essere disponibile presso le due strutture in appalto, consultabile in qualsiasi momento anche dalla Stazione Appaltante. È obbligo dell'Appaltatore mantenere aggiornata la raccolta delle schede tecniche in caso di cambio di prodotti utilizzati per l'igiene e la pulizia.

Presso le strutture in appalto sono presenti macchinari e materiale vario occorrente per le pulizie, che sarà consegnato alla ditta previo apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti in sede di avvio di esecuzione del contratto. Sono a carico della ditta la manutenzione di tutte delle attrezzature e o la sostituzione di queste per usura o l'integrazione con altri macchinari e o attrezzature necessarie per l'igiene e la pulizia degli ambienti, nonché l'acquisto dei prodotti di pulizia e di ogni altro materiale necessario: detersivi, detergenti, saponi, spugne, tovaglioli, tovagliette, carta igienica ecc.

L'Appaltatore dovrà provvedere direttamente alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini e quant'altro necessario per l'igiene personale e la loro cura (creme, repellenti per zanzare, salviettine, ecc.), eccetto i pannolini e la biancheria per il letto che vengono portati dalle famiglie.

Dovrà inoltre provvedere al materiale di primo soccorso e quant'altro necessario all'espletamento del servizio.

Gli articoli e il materiale utilizzato dovranno essere di buona qualità e forniti nella quantità e varietà necessaria per entrambi i nidi, tutte le attrezzature e i macchinari devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia.

Per quanto riguarda la gestione e modalità di conferimento dei rifiuti, l'Appaltatore dovrà adottare comportamenti conformi a quanto disciplinato dalla normativa vigente, nonché quanto previsto dai Regolamenti dei Comuni sede dei servizi e dovrà fornire i contenitori e i sacchetti idonei per lo smaltimento rifiuti.

ART. 23 - ONERI A CARICO DI A.S.P.

Compete all'A.S.P.:

- a) la messa a disposizione di locali del nido "Le Farfalle" di San Prospero e lo Spazio Bambini "Hakuna Matata" di San Felice sul Panaro idonei e completamente arredati per l'attività di nido per i bambini, secondo gli indici di ricettività precedentemente indicati e la messa a disposizione dell'area verde di pertinenza dei nidi stessi complete di arredi da giardino;
- b) la fornitura dei pasti per i bambini;
- c) disporre affinché il Coordinatore pedagogico dell'A.S.P. operi in stretto rapporto col Coordinatore pedagogico individuato dall'Appaltatore e partecipi ad incontri periodici di programmazione e verifica dell'attività educativa;
- d) acquisire, alla fine dell'anno educativo, il parere degli utenti in merito alla loro percezione del servizio erogato dall'Appaltatore, anche ai fini del rinnovo del contratto;
- e) l'invio degli avvisi di pagamento alle famiglie utenti e la riscossione delle rette di frequenza al nido e al servizio estivo;
- f) la raccolta delle domande di iscrizione, le eventuali rinunce al servizio, l'assegnazione dei posti ai nidi tramite gli sportelli territoriali istruzione;
- g) L'Appaltatore si impegna a non portare fuori dai locali, per nessun motivo, i beni avuti in consegna o i pasti rimasti;
- h) la manutenzione ordinaria delle aree cortilive esterne;
- i) la manutenzione straordinaria dei locali;
- j) il pagamento delle utenze.

ART. 24 - CONTROLLI

L'Aggiudicataria è responsabile della realizzazione del progetto per l'espletamento dei servizi e presentato in sede di gara; A.S.P. esercita tramite la propria struttura le funzioni di indirizzo e controllo.

Controlli sulla gestione dei servizi potranno essere effettuati in ogni momento al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto il profilo organizzativo che educativo, in particolare sulla corrispondenza dell'attività educativa svolta a quanto indicato in sede di gara nel progetto pedagogico proposto.

Potranno essere effettuati e ripetuti periodicamente controlli sulle condizioni igieniche dei locali e degli arredi interni ed esterni dei nidi.

Il Direttore dell'Esecuzione procederà con controlli ed eventuali rilievi sugli aspetti più pertinenti la diligenza, la correttezza e la gentilezza nei confronti dell'utenza da parte del personale, ed il mantenimento di un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborazione con tutti i soggetti impegnati nel progetto pedagogico del nido.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione proveniente dall'Azienda AUSL, sia preventiva che successiva ad eventuali controlli. A.S.P. si riserva di verificarne l'ottemperanza da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. L'Appaltatore sarà tenuto a fornire entro 10 giorni giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Direttore dell'esecuzione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli.

ART. 25 – TRASPARENZA E RISERVATEZZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore garantisce, a pena la risoluzione del contratto, di essersi dotato di un sistema di protezione dei dati adeguato al regolamento europeo GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa (allegata al presente capitolato) relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale e agli obblighi di legge.

Il fornitore si impegna, altresì, a comunicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, gli estremi del

Data Protection Officer o Referente Privacy aziendale, se designati.

www.aspareanord.it

Il DPO di A.S.P. è il Ing. Matteo Del Rio, contattabile al seguente indirizzo: rdp@aspareanord.it.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, l'Appaltatore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia deve essere rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dall'Azienda, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede d'offerta.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi del presente capitolato.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che A.S.P. ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

In caso di Raggruppamento Temporaneo la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti ferma restando la responsabilità solidale delle imprese del Raggruppamento.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti di A.S.P., a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico di A.S.P.

ART. 27 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati agli utenti ed a terzi in genere in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata dell'appalto, tenendo al riguardo mallevati tanto l'A.S.P., l'Unione Comuni Modenesi Area Nord quanto i Comuni aderenti nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'appaltatore si obbliga pertanto a stipulare - ovvero a integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace, per l'intera durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi - anche di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali - formanti oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri. Detta polizza dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 6.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di

€ 3.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni

- € 1.500.000,00 per danni a cose.

www.aspareanord.it

La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori dell'appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto e dovrà ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (RC per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; RC di tutori e precettori - ex art. 2048 c.c.).

Copia della prescritta polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto. L'appaltatore è tenuto inoltre - a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe - a produrre copia del titolo quietanzato attestante l'avvenuto pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo, al fine di garantire la validità dell'assicurazione senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera lo stesso si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 28 – REFERENTI

L'Appaltatore dovrà comunicare il responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il RUP di A.S.P., che può corrispondere con il Coordinatore Pedagogico, nonché un referente del servizio presso ognuno dei due servizi, scelti fra gli operatori ivi operanti, che espliciti la medesima funzione anche per gli utenti, operatori e A.S.P. per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile.

Il RUP per l'A.S.P. è individuato nel responsabile del corrispondente servizio cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. ed è il referente per A.S.P. nei confronti dell'Appaltatore. Il RUP, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, cura tutti i rapporti con l'Appaltatore compresa l'irrogazione delle penali.

L'Appaltatore e A.S.P. si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Sull'esecuzione del contratto vigila il Direttore dell'esecuzione del contratto, coadiuvato dal Coordinatore pedagogico di A.S.P., in quanto Referente dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità tramite controlli a campione e su segnalazione del coadiutore sulle modalità di effettuazione del servizio, sulla sua corrispondenza a quanto proposto in gara e a quanto contrattualmente stabilito e sulla conformità dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quelli offerti in sede di gara.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Appaltatore eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un termine di dieci (10) giorni per la presentazione delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempimento contrattuale, l'A.S.P. procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al presente capitolato.

ART. 30 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

I prezzi unitari mensili a bambino sono quelli risultanti dalla gara, il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate per legge.

Col prezzo unitario mensile (tempo pieno, part time con pasto, servizio Spazio bambini) a bambino valido per entrambi i SERVIZI oggetto d'appalto si intende compensare:

- il servizio a tempo pieno dalle 8.00 alle 16,30;
- il servizio di pre - ingresso dalle 7.30 alle 8.00 (sia per i frequentanti a tempo pieno che part time) ed il servizio di prolungamento dalle 16.30 al 18.00;
- il servizio part-time dalle 8.00 alle 13,30;
- costo complessivo del personale educativo ed ausiliario;
- spesa del coordinatore pedagogico;
- spesa per il trasporto pasti per i bambini frequentanti il nido di San Prospero;
- spesa per le manutenzioni ordinarie;
- spese per materiale per le attività, l'igiene e la pulizia e la sanificazione dei locali, il materiale per l'igiene dei bambini, il materiale di pronto soccorso comprensivo di repellenti per zanzare, ecc. nonché quant'altro necessario a garantire il corretto funzionamento dei servizi

I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati anche in caso di rinnovo per l'anno successivo. La fattura mensile sarà emessa dall'Appaltatore entro il mese successivo a quello di servizio, due fatture distinte per servizio completa di dettaglio riportante il numero dei bambini suddivisi per sezione e frequenza (part time o tempo pieno) nel mese di riferimento. La fattura sarà preceduta dall'invio dei report.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, indicando sempre il Codice Identificativo Gara (CIG) riportato nell'intestazione del presente atto, a pena di sospensione dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. Il codice univoco ufficio, utile per la fatturazione elettronica, è YUKKSW. A.S.P. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (gestito dall'Agenzia delle Entrate).

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi, l'Azienda pagherà ai fornitori il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che verrà versata direttamente all'Erario da A.S.P. Nella fattura andrà indicata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'A.S.P. non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

ART. 32 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., e a fornire all'A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

ART. 33 - SUBAPPALTO

Il sub-appalto è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 34 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Non è consentita la cessione, nemmeno parziale del contratto, a pena la nullità dello stesso.

Non potrà essere accettata alcuna cessione del credito per ragioni di organizzazione contabile dell'Azienda.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai commi precedenti, A.S.P., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 35 - PENALITÀ

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare nella erogazione dei servizi tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicate:

1. € 200,00 per ogni giorno di ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati da A.S.P.;
2. € 500,00 per mancata sostituzione del personale assente entro le 24 ore successive dal verificarsi dell'assenza;
3. € 200,00 per ritardata presentazione della documentazione relativa al personale assegnato in sostituzione sui nidi oggetto d'appalto;
4. € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella esibizione, su richiesta del RUP, della documentazione relativa al personale assegnato nel servizio (corretta corresponsione dei salari, versamenti contributivi);
5. € 500,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza per personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto-offerta presentato dall'aggiudicatario;
6. € 500,00 per mancato rispetto delle norme di comportamento corretto, irreprensibile e conforme agli atteggiamenti da tenere nei servizi educativi rivolti all'infanzia;
7. € 250,00 per materiale non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara;
8. € 350,00 per mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto-offerta presentato in sede di gara e successivamente concordate con ASP;
9. € 200,00 se A.S.P. accerterà il precario stato di pulizia dei locali dei due servizi oggetto d'appalto derivante da scarso livello delle pulizie. Il Direttore dei Lavori stesso avrà la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'Appaltatore e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica. Essa non darà luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria;
10. € 500,00 per ogni segnalazione da parte degli utenti dei servizi di comportamenti non collaborativi e di disponibilità nei confronti dei genitori dei servizi oggetto d'appalto;
11. € 500,00 per comunicazione con anticipo inferiore ai 5 giorni di sospensione del servizio nido per sciopero.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell'anno educativo, A.S.P. fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP. L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all'aggiudicatario ed in caso di mancato pagamento, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa, nel suo originario ammontare entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P.

L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione contrattuale nonché qualsiasi altra azione legale che l'A.S.P. intenda eventualmente intraprendere.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 36 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il RUP invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 37 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle eventuali penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50% come previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.

ART. 38 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

Per l'eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 39 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
 - b. perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento;
 - c. venga attivata, successivamente alla sua stipula, una convenzione delle centrali d'acquisto nazionale (CONSIP) o regionale (Intercent-ER);
 - d. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
 - e. per interruzione non motivata del servizio;
 - f. qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano, in tutto o in parte, la prosecuzione del servizio;
- mancato rispetto delle disposizioni previste nel Codice di comportamento adottato da A.S.P. (scaricabile al seguente indirizzo:

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad A.S.P. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del cod. dei contratti pubblici l'A.S.P. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione dello stesso. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 40 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, A.S.P. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

ART. 41 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti A.S.P. che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 42 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

A.S.P., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da A.S.P., purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da A.S.P. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 43 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal Direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del Direttore dell'esecuzione e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato;

certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;

- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal Direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 44 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

ART. 45 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 50/2016.

Allegati:

- A. planimetria nido "Le Farfalle";
- B. planimetria spazio bimbi "Hakuna Matata";
- C. DUVRI;
- D. Progetto pedagogico;
- E. Privacy.

Il Responsabile Unico del Procedimento

D.ssa Roberta Gatti